REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1) SCOPO

Scopo del presente documento è la definizione, la composizione e le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è quell'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che ha "il compito di vigilare sul funzionamento e l'Osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento" (D. Lgs. 231/01 Art.6 comma 1, lett, b).

2) MODALITA' OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l'applicazione delle funzioni dell'OdV a cui non competono né possono esse attribuiti poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento dell'attività di Camera Arbitrale di Milano Srl.

a) COMPOSIZIONE DELL'OdV

L'OdV è composto da consulenti esterni sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

I consulenti esterni possono essere affiancati da personale interno.

L'OdV può avere composizione monocratica o essere collegiale, fino ad un massimo di n.5 membri.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera della Giunta che valuterà, con periodicità triennale, l'adeguatezza dell'OdV in funzione di possibili cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte.

Le caratteristiche dell'OdV sono determinate dal possesso di requisiti relativi alla autonomia di poteri di iniziativa e controllo, all'assenza di compiti operativi, all'adeguata competenza specialistica ed alla continuità d'azione.

b) FUNZIONI E POTERI DELL'OdV

Le funzioni dell'Odv sono rappresentate dall'attività di vigilanza e monitoraggio del Modello, dalla valutazione della sua adeguatezza (efficacia nella prevenzione del rischio di commissione del reato) dall'analisi dello stato di aggiornamento nonché dalla promozione del Modello stesso, dalla definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il Modello e con i piani di Audit sui protocolli di prevenzione di Camera Arbitrale di Milano Srl.

Le modifiche e integrazioni del Modello, su proposta motivata dell'OdV, sono rimesse alla competenza del CdA che vi provvederà.

Ulteriore funzione dell'OdV è la gestione ed il controllo dei flussi informativi verso l'OdV stesso. A questo si aggiunge il compito di promuovere iniziative per diffondere la comprensione e la conoscenza del modello con la sua divulgazione e con attività formativa.

Qualora durante i propri controlli l'OdV riscontrasse criticità, provvederà a redigere un rapporto e l'organismo titolare del potere disciplinare adotterà le sanzioni così come individuate nel documento "Sanzioni".

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare con riferimento alla segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'Art.6 D.Lgs. 231/01, o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell' OdV.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

3) REGOLAMENTO DELL'OdV

L'OdV disciplina il proprio funzionamento attraverso la redazione di un proprio apposito regolamento.

a) Composizione

L'Organismo di Vigilanza può avere composizione monocratica o può essere composto fino ad un massimo di cinque membri. Nel caso in cui l'Organismo composto da un numero di membri dispari, verrà eletto un Presidente.

b) Convocazione

L'organismo di Vigilanza si riunisce almeno 3 volte l'anno su iniziativa del Presidente dell'OdV.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

In caso di Organismo collegiale l'OdV si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti ogni qual volta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

c) Modalità di funzionamento

In caso di Organismo collegiale, l'OdV è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro dell'OdV esprime un voto.

Le decisioni dell'OdV sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'OdV può convocare, durante la riunione, per consulenza, addetti di Camera Arbitrale di Milano Srl o consulenti esterni con esperienza in specifiche aree.

d) Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale da parte del Segretario nominato dall'OdV stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la predisposizione delle informative periodiche al CdA di Camera Arbitrale di Milano Srl.

I verbali sono firmati dai vari componenti intervenuti alle riunioni e dal segretario verbalizzante e sono conservati dal Presidente.

In particolare nel caso in cui l'OdV abbia una composizione monocratica, Camera Arbitrale di Milano Srl mette a sua disposizione un opportuno supporto segretariale, di tipo logistico e informatico

e) Funzioni del Presidente dell'OdV

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nominato nella prima riunione di convocazione dell'OdV, oltre a convocare, e presiedere le riunioni dello stesso, coordina i lavori e dà esecuzione alle sue determinazioni.

f) Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni e i componenti sono sempre rieleggibili. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV. Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di 2 volte consecutive alle riunioni dell'OdV, egli decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal CdA che provvederà alla sua sostituzione.

Qualora un membro dell'OdV intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'OdV e al Consiglio che provvederà alla sua sostituzione.

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio e solo in presenza di giusta causa: perdita di requisiti di eleggibilità (professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza, e autonomia funzionale); inadempimento degli obblighi afferenti all'incarico; mancanza di diligenza nell'esercizio dell'incarico; mancanza di collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

g) Obblighi

I componenti dell'O.d.V. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

h) Scioglimento dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è automaticamente sciolto qualora venga meno la periodicità delle convocazioni. Il Consiglio provvede al rinnovo dell'OdV.

i) Causa di ineleggibilità/ decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito sentenze di condanna penale passate in giudicato per reati previsti dal D.Lgs 231/01 e s.m.i. o che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico deli Camera Arbitrale di Milano Srl.

Il CdA può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa o per interventi di ristrutturazione aziendale.

Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell'Organismo dovrà, comunque intendersi:

- la perdita dei requisiti di autonomia indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
- l'amministrazione di imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico dell'Azienda;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri commesso da ciascun componente dell'O.d.V.;
- una Sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs n. 231/01 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del predetto decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di uno o più dei componenti dell'Organismo ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

1) Rendiconto periodico

L'organismo di Vigilanza elabora con cadenza annuale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio un quadro completo delle attività svolte.

L'O.d.V. relazionerà in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, nonché riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione.

m) Previsione di spesa e remunerazione dei membri dell'OdV

Con la delibera di approvazione del presente documento e di nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza può essere a quest'ultimo attribuita una dotazione finanziaria annuale. Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata quando necessario e per quanto necessario. Tale disposizione consente all'OdV di far fronte alle spese di natura urgente o riservata (quali ad esempio consulenze etc...).

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilito all'atto della nomina.

n) Obblighi di riservatezza.

Tutte le informazioni relative all'attività dell'O.d.V. saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta.

In particolare, i componenti dell'O.d.V. sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del Dlgs 231/01, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in loro possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare in conformità con il D. Lgs. 196/03 – "Codice In materia di protezione dei dati personali".e con il Reg.Eu, 679/2016.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

o) Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio.

E' data facoltà all'O.d.V., nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

Il presente documento è reso disponibile da Camera Arbitrale di Milano Srl in rete, a chi ne facesse richiesta, oltre ad essere diffuso al membri dell'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio.